Riunione Consiglio di Amministrazione del 08.10.2020 **Deliberazione n° 56**

Membri intervenuti:			Presenti	Assenti
Luca	Argiolas	Presidente	X	
Sandro	Atzori	Consigliere	X	
Raimondo	Mocci	Consigliere	X	
Collegio dei Revisori:				
Antonio	Serreli	Presidente	X	
Francesca	Nocera	Componente	X	
Alessandro	Pirino	Componente	X	

Segretario: Giuseppe Laruffa

OGGETTO

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE - AGENZIA DELLE ENTRATE

RELAZIONE

Premesso che risulta necessario per questo Consorzio determinare il corretto valore locativo dei propri immobili da concedere in locazione in favore di operatori economici;

Che tale attività di valutazione immobiliare, tecnico-estimativa, è svolta, per gli Enti Pubblici, dal Servizio OMI dell'Agenzia delle Entrate, previa sottoscrizione di apposita convenzione;

Vista l'istanza consortile prot. n. 3593 del 09/09/2020 e la relativa nota di riscontro dell'Agenzia delle Entrate, prot. consortile n. 3916 del 30/09/2020, contenente la proposta di accordo di collaborazione per l'attività di valutazione immobiliare;

Tutto ciò esposto il Presidente chiede ai consiglieri di volersi esprimere in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Uditi** il Presidente e i Consiglieri;
- **Visti** gli atti citati in relazione;
- **Considerato** che non si registrano osservazioni da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- **Unanime**

DELIBERA

1) di approvare lo schema di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare con l'Agenzia delle Entrate, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'accordo di cui al punto 1) che precede;
3) di imputare gli oneri nascenti dalla presente deliberazione pari a netti € 9.306,00 sul capitolo 1.04.25.0 "*Oneri e compensi per speciali incarichi*" del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dichiarare la presente deliberazione, vista la sua urgenza, immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
(Luca Argiolas)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Giuseppe Laruffa)

VISTO DEL DIRETTORE PROPONENTE	

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	*Il Responsabile del Procedimento*
Favorevole	

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	*Il Responsabile della Ragioneria*
Favorevole	

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Consortile in data 02 DIC. 2020 e vi rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi - (art. 32 c. 2 Statuto Consortile)

L'INCARICATO DELLA SEGRETERIA
Franca Piras

Allegato alla Deliberazione n. 56 del 08.10.2020

logo (facoltativo)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo "Agenzia"), con sede in Cagliari, via Cesare Pintus, codice fiscale 06363391001, in persona di Vitaliano Aloi, in qualità di Direttore della Direzione Provinciale di Cagliari, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020.

E

Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro (di seguito anche solo "Consorzio"), Amministrazione pubblica di cui all'art. 1 – comma 2 – del D.lgs. n.165/2001, con sede legale in ..... - codice fiscale ..... in persona di ..... in qualità di ..... giusto (indicare atto di incarico).

di seguito definite anche, disgiuntamente, "*Parte*" e, congiuntamente, "*Parti*".

PREMESSO CHE

A. l'articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che "*Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59*";

B. Il Consorzio, in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999;

C. Il Consorzio intende (indicare motivi della richiesta);

D. Il Consorzio ha quindi richiesto, con istanza prot. n. 3593 del 09/09/2020, lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;

E. è interesse dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato al precedente punto A), effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;

F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24/12/2007, n. 244, articolo 1, comma 277;

G. l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;

H. come anticipato nel precedente punto A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte del Consorzio dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;

I. la Convenzione triennale di cui all'art.59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00), quale costo standard per giorno-uomo;

J. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca la disciplina in materia di protezione dei dati personali;

K. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla

protezione dei dati, di seguito "Regolamento").

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, in Cagliari si stipula il presente Accordo regolato dai seguenti articoli.

ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 2
OGGETTO

2.1 Con il presente Accordo di Collaborazione le Parti si accordano per la prestazione da parte dell'Agenzia, in favore del Consorzio, di attività di valutazione, consistente in: determinazione del valore del valore locativo degli immobili elencati nella tabella seguente, per quelli ricadenti nel comune di Villacidro e del valore di mercato e del valore locativo per quelli ricadenti nel comune di Cagliari:

COMUNE DI VILLACIDRO								
N°			DESCRIZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI				Rimborso costi €
				Sez. /F°	P.lla	Sub.	Categoria	
1			RUSTICO EX IREV (ex Filsarda)	A/9	1	7	D7	846
2	A	ex ENAP	Rustico strada C (ex ENAP-INSAP)	A/9	669	1	B05	1.692
	B	INSAP				2	D07	
3	D	B1	RUSTICI strada C2bis	A/9	1929	7	D01	2.115
	E	B2				9	D01	
	F	B3				8	D01	
	G	B4				6	D01	
	H	PALAZZINA UFFICI				3	D01	
4		SEDE UFFICI CONSORTILI -P.T.	CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE CONSORTILE	B/3	48	1	C/4	2.115
		SEDE UFFICI CONSORTILI -P.1°e2°				2	A/10	
		ex Market				4	C/1	
		ex Vigilanza				5	A/3	
		ex Banca				6	A/10	
		ex Posta				7	A/10	
		ex Palestra				12	B/5	
COMUNE DI CAGLIARI								
5		UFFICIO RAPPRESENTANZA	UFFICI - VIA ROVERETO	A/18	8619	16	B4	2.538
					8619	4	C6/4	
					8619	3	C6/4	
					8619	4	C6/4	

					8619	17	A10/3	
					8619	1	C6/4	
					8619	2	C6/4	

ART. 3
RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 il Consorzio riconoscerà all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro 9.306,00 (novemilatrecentosei) determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo, di cui in premessa, fissato in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte del Consorzio, della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

- sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma;

3.3 Il Consorzio comunica che lo specifico indirizzo di posta certificata della struttura interna effettivamente responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

PEC : .....

3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con il decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile, così come sostituito dall'articolo 2, comma 185, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.

ART. 4
TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del presente Accordo di Collaborazione controfirmato dal Consorzio con firma digitale, ed è conclusa entro 150 giorni (centocinquanta) da tale data.

4.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale.

4.4 Nell'ipotesi di cui sopra, l'Agenzia darà tempestiva comunicazione della sospensione al Consorzio, chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena il Consorzio avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

4.5 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.3, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.

4.6 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto il Consorzio trasmette la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

- stralcio strumento urbanistico e norme di attuazione relativa alla zona urbanistica in cui ricade l'immobile oggetto di valutazione
- perizia tecnica redatta dal tecnico di parte (già fornita)
- documentazione urbanistica del fabbricato che insiste nell'area oggetto di valutazione

4.6 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico il Consorzio si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 4.1 ovvero della scadenza di cui al punto 4.5, tutta la documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, che sarà eventualmente richiesta dall'Agenzia dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia.

4.7 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte del Consorzio, indispensabile per l'espletamento dell'incarico, l'Agenzia potrà effettuare specifica richiesta per il completamento del rilascio delle informazioni necessarie, dando un termine in relazione alla scadenza pattuita. Decorso tale termine e in assenza di specifica documentazione, l'incarico da parte dell'Agenzia si intenderà risolto, con l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.
E' fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.8 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia, non imputabile all'Agenzia medesima, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.9 Le Parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dal Consorzio relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.
4.10 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell'Agenzia e il Referente responsabile del Consorzio, verificando, contestualmente, la corrispondenza tra lo stato di fatto e quello che emerge dai documenti acquisiti. Nel caso di difformità, l'Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel precedente punto 4.3 ovvero nel punto 4.7. I tecnici dell'Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 5
ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, il Consorzio si impegna ad assicurare la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere celermente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all'Agenzia, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.
5.2 Il Consorzio si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.
5.3 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

5.4 L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause non imputabili all'Agenzia medesima. In tali casi, questa Agenzia notificherà al Consorzio, le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.5 e 4.8 in caso di slittamento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, a meno di diverso accordo tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà risolto, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

ART. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome e cognome, codice fiscale, posizione debitoria di titolari di diritti reali

sull'immobile etc. – da parte delle categorie interessate quali titolari di diritti reali sull'immobile.
6.2 Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Accordo sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate e dal Consorzio in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.
6.3 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
6.4 Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
6.5 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione dell'Accordo e nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
6.6 Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6.7 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.
6.8 I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione dell'Accordo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
6.9 I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
6.10 L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Accordo tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
6.11 L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione dell'Accordo.
6.12 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@agenziaentrate.it;
per il Consorzio, il ....., il cui dato di contatto è: .....

ART. 7
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

7.1 Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.
7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 8
DURATA

8.1 Il presente Accordo di Collaborazione entra in vigore dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, dell'Accordo stesso, opportunamente controfirmato dal Consorzio con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.5 e 4.8.

ART. 9
MODIFICHE

9.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al punto I) delle premesse.

ART. 10
RINVIO

10.1 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione.

ART. 11
COMUNICAZIONI

11.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per il Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro

Indirizzo: .....
PEC: .....
P.IVA ..... CF: .....

b) per l'Agenzia delle Entrate:

Indirizzo: via Cesare Pintus, 09134 Cagliari
PEC: dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
CF 06363391001

Consorzio Industriale Provinciale	
Medio Campidano - Villacidro	Agenzia delle Entrate
( )	(Vitaliano Aloi)
F.to digitalmente	F.to digitalmente